

ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTONELLO BRANCA – ACAB STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita un'associazione senza fini di lucro denominata "Associazione Culturale Antonello Branca (ACAB)"

Art. 2 - SEDE

L'associazione ha sede in Roma, viale di Villa Pamphili 53 e potrà istituire altre sedi operative in Italia.

Art. 3 - OGGETTO

L'associazione non ha fini di lucro. L'associazione si prefigge le seguenti finalità:

- raccogliere, riordinare e conservare tutti i materiali (filmati, fotografie, documenti cartacei) relativi alle attività di Antonello Branca;
- promuovere attività e manifestazioni per ricordarne la figura;
- promuovere iniziative ed attività che consentano di far conoscere ad un pubblico più ampio le opere di Antonello Branca;
- promuovere l'utilizzo dei materiali per uso didattico e come documentazione d'archivio;
- produrre nuovi materiali audiovisivi;
- contribuire con i materiali di archivio alla riuscita ed all'arricchimento di manifestazioni culturali, rassegne, festival e dibattiti.

Per il perseguimento del suo scopo, l'associazione potrà svolgere ogni attività diretta al conseguimento dell'attività associativa e così a titolo puramente esemplificativo potrà compiere operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, organizzare convegni, corsi di aggiornamento e studio, sia in Italia che all'estero, svolgere attività editoriali e divulgative, potrà istituire e assegnare borse di studio, premi e stabilire rapporti e scambi culturali con organizzazioni ed enti esteri, ideare, promuovere e partecipare a progetti nazionali e transnazionali inerenti alle finalità dell'associazione.

L'associazione non ha fini di lucro. I proventi dell'attività dell'associazione non possono essere distribuiti tra gli associati, anche in forma indiretta.

Art. 4 - DURATA

La durata dell'associazione è fissata fino al 31.12.2050.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.

Lo scioglimento deve essere deliberato dall'assemblea dei soci con la maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto di voto.

Art. 5 - SOCI

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione individui senza alcuna discriminazione politica, culturale, religiosa, etnica e sociale.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione associativa.

Il numero dei soci è illimitato.

I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa, di usufruire delle strutture e dei servizi che l'associazione realizzerà.

I soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 6 - AMMISSIONI E DOVERI

L'ammissione di ogni socio avviene su presentazione dei soci già aderenti e viene

ratificata dal consiglio direttivo a suo insindacabile giudizio.

I soci sono tenuti:

- a) al pagamento della tessera sociale;
- b) all'osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Art. 7 - ESCLUSIONE

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - b) quando si rendono morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
 - c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali e materiali all'associazione.
- I provvedimenti relativi vengono presi dal consiglio direttivo.

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente.

Tutti gli organi direttivi dell'associazione sono elettivi, gratuiti e durano in carica tre anni.

Art. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente con avviso scritto da affiggersi presso le sedi dell'associazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

L'assemblea è convocata obbligatoriamente in seduta ordinaria una volta l'anno, nel periodo che va dal 31 dicembre al 31 maggio successivo per l'approvazione del bilancio.

Essa si riunisce e delibera secondo le modalità previste dall'Art. 21 del Codice Civile.

L'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione al fine di eleggere i nuovi organi.

Essa:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- b) elegge i componenti del consiglio direttivo;
- c) approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo;
- d) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Le deliberazioni assembleari ed i rendiconti approvati sono affissi nella bacheca della sede sociale per un periodo di almeno 20 (venti) giorni seguenti a quello di svolgimento dell'assemblea stessa.

Art. 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea può essere convocata in seduta straordinaria, con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria:

- a) tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario;
- b) allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da un numero di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) consiglieri ed è presieduto dal presidente dell'associazione.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente e il tesoriere e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il

conseguimento dei propri fini sociali.

Il presidente, il vicepresidente e il tesoriere compongono la segreteria dell'associazione.

Il consiglio si raduna almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio e delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con voto favorevole della maggioranza degli interventi.

Art. 12 - FUNZIONI

Il consiglio direttivo deve:

- a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) redigere il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, la radiazione, la sospensione e l'espulsione dei soci.

Art. 13 - PRESIDENTE

Il presidente viene eletto in seno ai componenti del consiglio direttivo.

Ha la firma sociale ed ha la rappresentanza sociale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Attua le deliberazioni dell'assemblea con il concorso del consiglio direttivo.

In caso di impedimento viene sostituito dal vicepresidente.

Art. 14 - BILANCIO

Il bilancio è annuale e comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio preventivo e consuntivo sono elaborati dal consiglio direttivo e depositati presso le sedi dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli.

Copia dei bilanci può essere richiesta da tutti gli aderenti.

Il bilancio consuntivo annuale dovrà prevedere un rendiconto economico, un rendiconto finanziario dello stato patrimoniale, al fine di rendere trasparenti gli eventuali contributi, beni e lasciti ricevuti dall'associazione.

E' obbligatorio, per l'associazione, investire eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali aventi oggetto connesso o affine a quello dell'associazione.

Art. 15 - MODIFICHE STATUTARIE

Ogni modifica al presente statuto deve essere deliberata dall'assemblea dei soci, con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16 - SCIoglimento

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, ai sensi dell'Art. 4 (quattro) del presente statuto è obbligo per l'associazione, dopo la liquidazione, la devoluzione del patrimonio residuo a fini di utilità sociale; il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 13 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 - NORME APPLICABILI

Per quanto non contemplato nel presente statuto, hanno valore, in quanto applicabili per analogia, le norme del codice civile.